

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 615**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 febbraio 2006)**

---

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è volto ad apportare alcune modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, ed è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, ( legge comunitaria 2003), che consente, appunto, di introdurre, entro un anno dalla loro data di entrata in vigore, disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi adottati in base alle deleghe da essa previste.

L'applicazione delle disposizioni del decreto n. 73 del 2005 ha, infatti, evidenziato, innanzitutto, la necessità di circoscriverne ulteriormente l'ambito di applicazione, come, peraltro, consentito dalla direttiva, al fine di non assoggettare agli obblighi da esso previsti una serie numerosa di piccole strutture o fiere permanenti che, pur rientrando formalmente nella vigente definizione di giardino zoologico, non possono sostanzialmente essere qualificate tali per finalità, dimensioni e numero di specie detenute, senza, per questo, compromettere gli obiettivi di conservazione della biodiversità cui lo stesso decreto è preordinato.

E' emersa, inoltre, l'opportunità sia di esplicitare l'oggetto della tutela del decreto, sia di introdurre una deroga prevista dalla direttiva e non trasposta nel decreto n.73, relativa ai requisiti richiesti ai giardini zoologici per conseguire la licenza. All'articolo 5 la direttiva stabilisce, infatti, che gli Stati membri possano non applicare i predetti requisiti qualora siano in grado di provare in modo soddisfacente per la Commissione che gli obiettivi ed i requisiti da essa stabiliti sono realizzati e rispettati attraverso sistemi equivalenti di registrazione e di regolamentazione delle specie detenute. Considerato che nell'ordinamento italiano esistono normative che integrano la fattispecie delineata dal legislatore comunitario (decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 dicembre 2001, n. 469, e 8 gennaio 2002 ) si è ritenuto opportuno consentire alle strutture che ricadono in detta fattispecie di avvalersi di tale previsione.

Lo schema di decreto si compone di due articoli come di seguito illustrati.

**L'articolo 1** al comma 1, lettera a), integra la definizione di giardino zoologico introducendo un esplicito riferimento ai compiti di tutela della fauna selvatica e di conservazione della biodiversità che costituiscono le finalità che detta struttura deve perseguire ed esplicitando l'oggetto di tale tutela, tenuto conto della considerazione della direttiva 1999/22/CE che fanno espressamente riferimento alla fauna selvatica protetta dal complesso normativo costituito dal regolamento (CE) n. 338/92 e dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, recepite nell'ordinamento nazionale, rispettivamente, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 157, e dal decreto del Presidente

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; alla lettera b), prevede, come, peraltro, consentito dalla direttiva all'articolo 2, l'esclusione dall'ambito di applicazione del decreto delle strutture che espongono un numero di animali o di specie giudicato non significativo dal Ministero dell'Ambiente per il perseguimento degli obiettivi posti in capo ai giardini zoologici e, dunque, tale da non compromettere le finalità stabilite dallo stesso decreto.

**L'articolo 2**, oltre ad alcune modifiche che meglio precisano il contenuto del comma 1, introduce un comma aggiuntivo volto a trasporre l'articolo 5 della direttiva, non recepito dal decreto n. 73 del 2005, che consente di non applicare i requisiti previsti ai fini del rilascio della licenza, previo parere favorevole della Commissione europea, alle strutture che detengono specie animali per le quali sono previsti sistemi di registrazione e di gestione delle specie che garantiscono una tutela equivalente a quella conseguibile attraverso il possesso dei requisiti previsti dalla direttiva.

Le disposizioni dello schema di decreto non presentano profili di carattere finanziario e, pertanto, si omette la relazione tecnica.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 2005, N. 73, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/22/CE RELATIVA ALLA CUSTODIA DEGLI ANIMALI SELVATICI NEI GIARDINI ZOOLOGICI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003, e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, ed, in particolare, l'articolo 3 relativo al campo di applicazione dello stesso;

Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni, recante modalità per applicazione del regolamento (CE) 338/96;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n.157, recante norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nella riunione del .....

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281, reso nella seduta del .....

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali;

EMANA  
il seguente decreto legislativo

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata che persegue le finalità di cui all'articolo 1, ha carattere permanente e territorialmente stabile, è aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno ed espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività appartenenti, in particolare, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 7 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;”

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e tale da non compromettere dette finalità, con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare previa richiesta della struttura interessata, comunicato al Ministero della salute e al Ministero delle politiche agricole e forestali.”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "individuato" è sostituita dalla seguente: "definito";

b) dopo le parole: "requisiti minimi" sono aggiunte, in fine, le seguenti: " volti a realizzare idonee misure di conservazione";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

" 1-bis. I requisiti previsti al comma 1, ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4, non si applicano, previo parere favorevole della Commissione europea, nel caso di strutture che detengono specie animali per le quali sono previsti sistemi di registrazione e di gestione delle stesse specie che soddisfano i requisiti stabiliti al comma 1 e garantiscono la realizzazione delle finalità di cui all' articolo 1."